

AGEA 2019 PROT. N. 43639.2019  
DEL 15 MAGGIO 2019

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**  
Via Dessiè 2  
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto 30  
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

## **OGGETTO: Domanda unica di pagamento per la campagna 2019 - modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni**

### **1. Nuovi termini di presentazione della domanda unica 2019**

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica ha previsto la possibilità di prorogare i termini di presentazione della domanda unica 2019.

In applicazione di quanto previsto dal DM n. 5321 del 15 maggio 2019 i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019, **per la sola campagna 2019**, sono così modificati:

1. domande iniziali: **15 maggio 2019**, prorogate al **17 giugno 2019** (il termine scade il 15 giugno 2019 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile);
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019**, prorogate al **17 giugno 2019** (il termine scade il 15 giugno 2019 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile);
3. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**;
4. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2020**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2020**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

### **Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale**

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 giugno e, quindi, fino al **12 luglio 2019**, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Le domande iniziali pervenute oltre il **12 luglio 2019 sono irricevibili**.

Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande.

### **Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del **17 giugno 2019**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **12 luglio 2019**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **12 luglio 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

### **Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

### **Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)**

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2020** sono irricevibili.

### **Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende)**

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2020** sono irricevibili.

Restano ferme le altre disposizioni previste dalla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

## **2. Trasferimento titoli campagna 2019**

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2019, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, **tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 12 luglio 2019.** Conseguentemente, trasferimenti sottoscritti in data successiva o comunque non caricati a sistema entro la suddetta data del 12 luglio 2019 producono effetti per la successiva campagna 2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Firmata digitalmente